



La ratio dell'articolo 1294 del c.c. è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'articolo 1292 del cc della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto

Il testo integrale



Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 settembre 2012 n. 14930¹

La *ratio* dell'articolo 1294 del codice civile (solidarietà tra condebitori) è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'articolo 1292 del cc (Nozione della solidarietà), della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione.

Sorrento 7 settembre 2012.

Avv. Renato D'Isa

¹ Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
<http://www.diritto24.ilssole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/09/solidarieta-esecuzione-unica-per-il-creditore.html>

 [studio legale D'Isa](#)

 [@AvvRenatoDIsa](#)

 avvrenatodisa.wordpress.com